

Sentenza: n. 42 del 15 marzo 2013;

Materia:finanza regionale;

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale;

Limiti violati: principio di leale collaborazione; Statuto della Regione siciliana art. 36, primo comma, d.P.R. 26 luglio 1965, n.1074, art. 2, primo comma.

Ricorrente: Regione siciliana;

Oggetto: Decreto legge 24 gennaio 2012 (convertito nella legge 24 marzo 2012, n.27) art. 2, comma 4, nel testo modificato dalla legge di conversione;

Esito: non fondata la questione di legittimità costituzionale;

Estensore nota: Panfilia di Giovine.

La Corte Costituzionale, con la sentenza in esame, ha dichiarato “non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.2, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1 (Disposizioni urgenti, per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), che prevede la destinazione all’erario del maggior gettito derivante dall’aumento del contributo unificato.”

Secondo la ricorrente Regione siciliana la normativa statale viola la regola generale desumibile dallo Statuto e dalle norme attuative, secondo cui tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell’ambito del territorio siciliano sono di pertinenza della Regione stessa e il principio di leale collaborazione, in quanto la disposizione impugnata non prevederebbe la partecipazione della Regione siciliana al procedimento di ripartizione tra Stato e regione dei relativi proventi riscossi in Sicilia.

Secondo la Corte la normativa oggetto di censura non si è posta in contrasto né con la normativa regionale né con il principio di leale collaborazione. Infatti, per quanto concerne il lamentato contrasto con lo Statuto e le norme attuative, l’incremento del contributo unificato è legittimamente attribuito allo Stato, perché esso è interamente vincolato alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato stesso, specificate nella legge. Mentre per quanto concerne la questione proposta in riferimento al principio di leale collaborazione la questione nel merito non è fondata in quanto la divisione del gettito fra Stato e Regione costituisce un’operazione agevole e quindi non vi è nessuna necessità di coinvolgere la Regione nella determinazione e ripartizione degli importi.